



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di



ALLEGATO 3.1

APPALTO G.T.T. N. 10/2018

LOTTO 10 CA.NOVA - CAPITOLATO c)

SEZIONE DANNI AUTOBUS:

**Incendio – Atti Vandalici – Calamità Naturali – Cristalli – Furto
(dove richiesti)**

OTTOBRE 2017

(in armonia con la normativa italiana ed europea)

Polizza di Assicurazione Sezione Danni:**Incendio Autobus – Atti Vandalici – Calamità Naturali –
Cristalli – Furto****(dove richiesti)****CA.NOVA SpA****CHI ASSICURIAMO**

CA.NOVA SpA

C.F. 04915230017

STRADA CARPICE N. 10 – 10024 MONCALIERI - TO

**DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO
DEL PREMIO**

DALLE ORE 24 DEL 31/05/2018 ALLE ORE 24 DEL 31/05/2019

DURATA ANNI 1

DISDETTA NO OBBLIGO

RATEAZIONE SEMESTRALE

SCADENZA RATE IL 31/05 – 30/11

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

IMPOSTE

TOTALE EURO

COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all'Impresa delegataria nelle forme di rito.

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

- A) L'erogazione di servizi urbani, suburbani ed extraurbani di trasporto passeggeri;
- B) Il noleggio da rimessa di autovetture con conducente;
- C) Il noleggio da rimessa di autobus con conducente;
- D) Il noleggio di autovetture e furgoni senza conducente;
- E) I servizi con autovetture ed autobus a chiamata (c.d. "Telebus");
- F) La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico ed a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;
- G) L'autotrasporto di merci conto terzi;
- H) La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio autoveicoli;
- I) La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- L) La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- M) Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci;
- N) L'esercizio di officina di riparazione automezzi;
- O) La concessione in uso di diritto di know how relativamente alle attività di cui sopra.

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

LIMITI D'INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite di indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 6.100.000,00

La Società assicurativa non è tenuta all'indennizzo di somme superiori per sinistro e per anno assicurativi ai seguenti limiti:

100% delle somme assicurate per qualsiasi evento ridotto a:

- a)
 - 80% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti garanzie:
 - 1) Eventi atmosferici
 - 2) Atti vandalici
- b)
 - 70% delle somme assicurate per ciascuna delle seguenti garanzie:
 - 1) Neve
 - 2) Inondazioni, alluvioni, allagamenti
 - 3) Terremoto
- c) € 516.500,00.= per la garanzia ricorso terzi
- d) € 155.000,00.= per la garanzia grandine rischio statico all'aperto ed in itinere per automezzo di € 5.000,00.=

Franchigie e scoperti: Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun sinistro di:

- Uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per qualsiasi evento itinere;
- Uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per qualsiasi evento statico;
- Nessuno scoperto in caso di grandine, ma con un minimo di € 500,00 per qualsiasi evento statico ed in itinere.

Garanzia Cristalli: la garanzia cristalli è prestata con un massimale di € 1.000,00.= per sinistro, ma sono esclusi tutti gli autobus di categoria urbana e suburbana.

La compagnia assicurativa rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione del cristallo comprese le spese per la messa in opera o la eventuale riparazione entro il limite sopra indicato.

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con deduzione della franchigia fissa per sinistro, dove e se eventualmente prevista. e tenendo conto del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuale indicati in polizza.

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

1. Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

2. Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

3. Contraente:

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri.

4. Assicurato/i:

Il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

5. Compagnia:

l'impresa assicuratrice:

6. Incidente:

Il sinistro occorso non volontariamente al veicolo in circolazione dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

7. Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

8. Degrado d'uso

E' il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

9. Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

10. Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

11. Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma.

12. Scoppio

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione

13. Usura

Il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

14. Valore a nuovo

E' il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.

15. Valore assicurato

E' il valore dichiarato in polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

16. Valore commerciale

E' il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato dall'Eurotax "Giallo".

17. Massimali:

somme sino a concorrenza delle quali la compagnia presta l'assicurazione.

18. Veicoli a motore:

Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori nonché ogni altro mezzo di trasporto a motore, semovente.

19. Premio:

La somma dovuta alla Compagnia.

20. Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

21. Indennizzo:

la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

22. Scoperto

Percentuale del danno liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

23. Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

24. Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

25. Spese di giustizia

Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

POLIZZA A LIBRO MATRICOLA SEZIONE DANNI AUTOBUS E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione a qualsiasi titolo allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi o esclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/365 (1/366 nel caso di anno bisestile) per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno indicato.

La regolazione del premio deve essere effettuata, per ogni annualità assicurativa, entro 90 giorni dal termine del periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il sessantesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione del Contraente.

Norme Generali di Assicurazione

ART.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (art. 1897, 1898).

Nei casi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'Impresa di Assicurazione, la Compagnia può esercitare diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto,. In conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, così come previsto dagli art. 144 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.

ART. 2. PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 Il cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

ART. 3. INCLUSIONE / ESCLUSIONE DI VEICOLI NEL CORSO DELL'ANNUALITA'

Il premio relativo ai veicoli inclusi/esclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa è determinato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della polizza e calcolato in ragione di 1/365 (1/366 in caso di anno bisestile) per ogni giornata di garanzia.

ART. 4. REGOLAZIONE PREMIO

Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in polizza, verrà emessa appendice di regolazione premio relativa alle inclusioni ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.

In caso di conguaglio premio positivo, il Contraente è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della Compagnia.

In caso di conguaglio premio negativo, il rimborso da parte della Compagnia avverrà al netto di imposte e contributi.

ART. 5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, entro 15 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di eventi "socio-politici" o di atti vandalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

ART. 6. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistri, il contraente o l'assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 7. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ART. 8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 9. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia inerente alla esecuzione, interpretazione, risoluzione o altra questione inerente alla Assicurazione e/o alla Polizza è competente in via esclusiva il Foro di Torino

ART. 10. FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte direttamente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata, per telex , telefax, posta elettronica (e-mail) o altra valida forma scritta.

ART. 11. VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1 GARANZIE PREVISTE

La Compagnia aggiudicataria tiene indenne l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati dagli eventi descritti dalle garanzie sottoelencate, che siano indicate in polizza previa richiesta dell'Assicurato, con applicazione delle franchigie o degli scoperti eventualmente previsti nella polizza stessa.

- **Furto totale o parziale**
Furto o rapina consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina. La perdita si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore del medesimo al momento del sinistro.
- **Furto Totale**
Furto o rapina del veicolo senza ritrovamento dello stesso entro 60 giorni dalla data di denuncia alle autorità competenti: in caso di ritrovamento, il furto si considera totale quando le spese per la riparazione del veicolo superano l'80% del valore del medesimo al momento del sinistro.
- **Incendio**
Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. Il ricorso terzi da incendio si intende operante solo se espressamente richiamato in polizza.
- **Atti vandalici**
Atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari cioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio
- **Calamità Naturali**
Trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, neve, grandine o altra calamità naturali
Terremoti o eruzioni vulcaniche.
- **Cristalli**
Rottura accidentale dei cristalli (non conseguenti ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.
La compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il limite che deve essere indicato in polizza senza l'applicazione di alcuna franchigia.
Eventuali obblighi per cui l'Assicurato debba avvalersi per la riparazione o sostituzione di centri di assistenza o di carrozzerie convenzionate con la compagnia dovrà essere tassativamente indicato in polizza.

ART. 1.2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico.
- b) Fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro.
- c) Partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali ed agli allenamenti relativi.
- d) Rigature, screpolature e danni simili ai cristalli del veicolo che non ne implicano la rottura totale.
- e) Dolo dell'Assicurato o dei familiari conviventi.

ART. 1.3. FORME DI ASSICURAZIONE

Forma di assicurazione – Valore totale

L'assicurazione viene prestata a valore totale, forma di assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino).

Questa forma di assicurazione comporta l'eventuale applicazione della "regola proporzionale" a carico dell'assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Tale regola non sarà comunque applicata nel caso in cui al momento della stipulazione del contratto, sia stato assicurato l'effettivo valore commerciale del veicolo ovvero il prezzo di listino nel caso di veicolo di prima immatricolazione.

ART. 1.4. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per forma di assicurazione a valore totale

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento (vedi definizione di "degrado d'uso"), che dette parti avevano al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore residuo dopo il sinistro stesso fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato.

ART. 1.5. LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali.

ART. 1.6. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

ART. 1.7. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

ART. 1.8. DIRITTO DI RIVALSA

In caso di sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

ART. 1.9. PERDITE PECUNIARIE

1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborserà – sino ad un massimo di 500 euro per Sinistro – le spese sostenute per il trasporto e/o Ricovero temporaneo disposto dall'autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.

2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborserà – *fino ad un massimo di 250 euro per evento* – le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

3. Garanzia spese di immatricolazione

In caso di Incendio o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà – fino ad un massimo di 250 euro – le spese documentate sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.

4. Concorso spese ripristino box di proprietà

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 5.000 euro per evento – le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari adibito a rimessa, in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

5. Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa

In caso di Incendio o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato un Indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, sempre che rimanga a suo carico.

6. Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 500 euro per evento – le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

7. Ripristino Airbag

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 1.000 euro per evento – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori

delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad Incidente da circolazione.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

8. Ripristino dei sistemi di antifurto

In caso di totale distruzione del sistema di antifurto a seguito di Incendio o di Incidente da circolazione la Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 750 euro per evento – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o, sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

Conteggio del Premio

Il premio della presente polizza, soggetto a regolazione posticipata e si intende determinato come segue :

Garanzia	N° Mezzi Assicurati	Valore mezzi Assicurati	Tasso <input type="checkbox"/>	Premio (Euro)
Incendio	120	€. 6.112.421		
Atti Vandalici	120	€. 6.112.421		
Calamità Naturali	120	€. 6.112.421		
Cristalli	45	€. 2.588.421		
Furto	7	€. 944.921		
TOTALE				

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Norme Generali di assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio , aggravamento del rischio – variazione del rischio.

Art. 4 - Regolazione del premio;

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro;

Art. 6 - Altre Assicurazioni

Norme che regola l'Assicurazione in generale

Art. 1.1 Garanzie previste

IL CONTRAENTE

(Timbro e firma)
